

# REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 36 del 20.04.2009,  
esecutivo in data 10 maggio 2009

## INDICE

### TITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI

#### **CAPO I: DISCIPLINA**

- ART. 1: Funzioni di Polizia Urbana
- ART. 2: Finalità
- ART. 3: Ambito di applicazione
- ART. 4: Accertamento delle violazioni

### TITOLO II : SPAZI ED AREE PUBBLICHE

#### **CAPO I: NORME A TUTELA DEGLI SPAZI E DELLE AREE PUBBLICHE**

- ART. 5: Divieto di lavaggio veicoli su aree pubbliche
- ART. 6: Divieto di giochi su aree pubbliche
- ART. 7: Divieto di scarico liquidi di pulizie
- ART. 8: Divieto di introdurre oggetti e sostanze in fontane
- ART. 9: Divieto di campeggio libero
- ART. 10: Divieto di deviazione delle acque pubbliche
- ART. 11: Divieto di creare disturbo ad attività svolte all'interno di strutture pubbliche

#### **CAPO II: NORME A TUTELA DEL DECORO DEGLI SPAZI E DELLE AREE PUBBLICHE**

- ART. 12: Luminarie
- ART. 13: Addobbi e festoni senza fini pubblicitari
- ART. 14: Bordi dei muri di sostegno delle sponde dei fiumi e dei laghetti
- ART. 15: Salvaguardia del patrimonio pubblico e privato e dell'arredo urbano

#### **CAPO III: NORME A TUTELA DELLA SICUREZZA E DELL' INCOLUMITA' PUBBLICA**

- ART. 16: Manutenzione degli edifici e delle aree
- ART. 17: Accensione fuochi
- ART. 18: Sgombero neve
- ART. 19: Rami e siepi
- ART. 20: Ripari ai pozzi, cisterne e simili
- ART. 21: Oggetti mobili
- ART. 22: Operazione di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto
- ART. 23: Depositi esterni
- ART. 24: Contrassegni del Comune
- ART. 25: Targhetta dell'amministratore di Condominio
- ART. 26: Aree Verdi

#### **CAPO IV: NORME A TUTELA DELLA PULIZIA E DELL'IGIENE PUBBLICA**

ART. 27: Divieto di urinare e defecare in luogo pubblico

ART. 28: Nettezza del suolo e dell'abitato

ART. 29: Pulizia fossati

#### **CAPO V: NORME A TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA**

ART. 30: Pubblica quiete e tranquillità delle persone

ART. 31: Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

#### **CAPO VI: NORME A DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' E DELLE MANIFESTAZIONI**

ART. 32: Artisti da strada

ART. 33: Corteo Funebre

### **TITOLO III: ANIMALI**

#### **CAPO I: ANIMALI DA AFFEZIONE**

ART. 34: Animali da affezione

ART. 35: Custodia e tutela degli animali

ART. 36: Ingresso degli animali negli esercizi pubblici

ART. 37: Cani

#### **CAPO II: ANIMALI DA CONSUMO O DA REDDITO**

ART. 38: Detenzione di animali da reddito o da autoconsumo all'interno del centro abitato

ART. 39: Conduzione dei veicoli a trazione animale

### **TITOLO IV: ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO E RELATIVE SANZIONI**

#### **CAPO I: DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE**

ART. 40: Sanzioni amministrative

ART. 41: Ordinanza ingiunzione

ART. 42: Autorità competente a ricevere il rapporto

ART. 43: Abrogazioni

### **TITOLO V: GLOSSARIO DEI TERMINI USATI NELL'AMBITO DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI**

## **TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI**

### **CAPO I: DISCIPLINA**

#### **Art. 1 : Funzioni di Polizia Urbana**

1. Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono tutte le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del D. Lgs. n. 112/98.

#### **Art. 2 : Finalità**

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto Comunale, comportamenti ed attività influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardarne la pacifica convivenza, la sicurezza, e al fine di garantire la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

#### **Art. 3: Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione.

#### **Art. 4 : Accertamento delle violazioni**

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Servizio di Polizia Municipale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.  
2. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n° 689 e successive modifiche.

## **TITOLO II : SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

### **CAPO I: NORME A TUTELA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

#### **Art. 5 : Divieto di lavaggio veicoli su aree pubbliche**

1. Sul suolo pubblico o aperto al pubblico è vietato lavare ogni tipo di veicolo, le violazioni del presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

#### **Art. 6: Divieto di giochi su aree pubbliche**

1. Sul suolo pubblico o aperto al pubblico è vietato eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, molestia alle persone o agli animali o che comunque possano deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi. Il gioco del pallone è consentito nelle aree a verde pubblico e nei giardini dove non sia espressamente vietato da apposita segnaletica.  
2. La violazione del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € . 25,00 a € 150,00 fatte salve le disposizioni in merito previste dall'art. 635 del Codice Penale.

#### **Art. 7: Divieto di scarico liquido di pulizie**

1. Sul suolo pubblico o aperto al pubblico è vietato scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;  
2. La violazione del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € . 25,00 a € 150,00.

### **Art. 8: Divieto di introdurre oggetti e sostanze in fontane**

1. È fatto divieto a chiunque di sporcare le fontane e le vasche pubbliche con oggetti, cose e sostanze di qualsiasi genere.
2. È fatto divieto a chiunque di fare il bagno nelle fontane e vasche pubbliche.
3. La violazione del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 30,00 a € 300,00.

### **Art. 9 : Divieto di campeggio libero**

1. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata qualsiasi forma di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate, con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.
2. Chiunque non ottemperi a quanto sopra indicato soggiace alla sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00; qualora il comportamento sopra descritto sia eseguito sulla sede stradale, le piazze, i parcheggi e i marciapiedi si applicano le disposizioni del Codice della strada che prevedono oltre alla sanzione amministrativa, l'allontanamento immediato delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada avvalendosi delle Ditte private che hanno in concessione il servizio le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia.
3. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.

### **Art. 10: Divieto di deviazione di acque pubbliche**

1. È vietato alterare e modificare con qualsiasi mezzo il libero corso delle acque pubbliche.
2. La violazione del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 e l'obbligo di rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 11: Divieto di creare disturbo ad attività svolte all'interno di strutture pubbliche

1. È fatto divieto di creare turbativa o disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito.
2. La violazione del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'immediata cessazione del disturbo e della turbativa.

## **CAPO II: NORME A TUTELA DEL DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

### **Art. 12 : Luminarie**

1. Non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi all'Ufficio Tosap e attività amministrative almeno 30 giorni prima dell'inizio della iniziativa, la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.
2. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà.
3. È in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso del titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento.
4. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a mt. 5,50 dal suolo se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a mt. 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.
5. Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, ai

sensi della Legge 46/1990, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo.

6. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.

7. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.

8. Le installazioni eseguite dovranno essere perentoriamente rimosse entro 30 giorni dal termine della festività.

9. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

### **Art. 13: Addobbi e festoni senza fini pubblicitari**

1. La collocazione nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici di addobbi e festoni, privi di messaggi pubblicitari, in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata è soggetta a comunicazione, accompagnata dalla dichiarazione di consenso di chi gode del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da presentare almeno 30 giorni prima dell'iniziativa all'Ufficio tosap e attività amministrative. Le installazioni dovranno essere effettuate nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dal Codice della strada.

2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

3. Le installazioni eseguite dovranno essere perentoriamente rimosse entro 30 giorni dal termine della festività.

4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 .

### **Art. 14 : Bordi dei muri di sostegno delle sponde dei fiumi e dei laghetti**

1. E' inoltre vietato camminare sui bordi dei muri di sostegno delle sponde dei fiumi o dei laghetti, sia naturali che artificiali, nonché delle paratie e simili.

2. Le violazioni di cui alla presente disposizione comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

### **Art. 15: Salvaguardia del patrimonio pubblico, privato e dell'arredo urbano**

1. Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni, scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure sporcare, macchiare, tingere i muri degli edifici.

2. E' altresì fatto divieto di modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada.

3. Le panchine non possono essere spostate dalla loro collocazione, così come le rastrelliere, i cassonetti, i dissuasori di sosta e di velocità e tutte le attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere.

4. È fatto divieto a chiunque di collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose.

5. Su edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure sporcare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi.

6. Le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 fatta salva l'applicazione della legislazione penale in materia.

7. Le violazioni di cui ai commi 4 e 5 comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

**CAPO III: NORME A TUTELA DELLA SICUREZZA E DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA****Art. 16 : Manutenzione degli edifici e delle aree.**

1. I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi delle tende esterne e delle aree private di pertinenza. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta che sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale competente per motivi di igiene, incolumità pubblica o decoro.
2. I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
3. Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita fognatura.
4. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.
5. I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.
6. Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilizie, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio se la situazione crea disagio a terzi utenti.
7. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
8. La violazione di cui al comma 1 comporta una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00.
9. Le violazioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

**Art. 17: Accensioni di fuochi**

1. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento comunale per la gestione dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti, nel centro abitato è vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi.
2. Al di fuori del centro abitato si applica quanto disposto dalle normative nazionali, regionali e provinciali in materia.
3. E' vietato compiere atti o detenere materiale che possa costituire pericolo di incendio anche per edifici o aree private, fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi.
4. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, fatti salvi i diritti dei terzi
5. La violazione di cui al comma 1 comporta una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00.
6. Le violazioni di cui ai commi 3 e 4 comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo di rimessa in pristino dei luoghi

**Art. 18: Sgombero neve**

1. I proprietari, gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.
2. Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre

sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.

3. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione delle neve ivi depositata.

4. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.

5. La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.

6. E' fatto obbligo ai proprietari, amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

7. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e per le violazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 anche l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 19: Rami e siepi**

1. I rami e le siepi che sporgono da proprietà private su spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio devono essere dal proprietario o da colui che gode di un diritto reale di godimento, potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio.

2. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.

3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

4. Nel caso in cui i rami e le siepi di cui al comma 1 della presente disposizione sporgano su strade come definite dall'art. 2 del D.lgs. 285/92 e relativo Regolamento di attuazione, si applica quanto sancito dall'art. 29 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285.

#### **Art. 20: Ripari ai pozzi, cisterne e simili**

1. Fermo restando il disposto dell'art. 673 del codice Penale i pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al co. 1.

#### **Art. 21 : Oggetti mobili.**

1. Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere assicurati con le debite cautele in modo da evitarne la caduta, pena l'applicazione dell'art. 675 del Codice penale.

2. L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.

La violazione di cui al comma 2 comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 75,00 .

#### **Art. 22 : Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto**

1. Salva l'eventuale applicazione degli artt. 673, 674 e 675 del Codice Penale è fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni al fine di evitare danni ai passanti.

2. La violazione della presente disposizione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 75,00.

#### **Art. 23 : Depositi esterni**

1. Fatte salve le applicazioni di specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua

piovana al loro interno.

2. E' vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità.

3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

#### **Art. 24 : Contrassegni del Comune**

1. E' vietato usare lo stemma del Comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.

2. La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

#### **Art. 25 : Targhetta dell'amministratore di condominio**

1. Gli amministratori di condomini devono provvedere a rendere visibile accanto al portone di ingresso dei condomini di competenza o nell'atrio degli stessi il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico.

2. La violazione di cui al presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 .

#### **Art 26: Aree Verdi**

1. Nelle aree verdi e nei giardini pubblici è vietato:

- a. il transito e la sosta dei ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli, ove tale divieto è espressamente segnalato;
- b. il transito e la sosta con cavalli e veicoli a trazione animale, ove tale divieto è espressamente segnalato;
- c. l'accesso di cani anche condotti a guinzaglio e museruola ove tale divieto è espressamente segnalato;
- d. calpestare le aiuole, danneggiare o smuovere scritte, tagliare, incidere, scorticare e sfrondare alberi ed arbusti, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa nonché scuoterli;
- e. staccare o danneggiare i rami delle piante e delle siepi, nonché le fronde e le foglie e cogliere fiori;
- f. rompere e smuovere paletti di sostegno, fili di ferro o qualsiasi altro oggetto posto a riparo di piante giovani e tappeti erbosi;
- g. al di fuori dei casi e luoghi autorizzati, allestire tavoli, panche o altre attrezzature per fare merende o feste o accendere fuochi e bracieri;
- h. salire o comunque usare le attrezzature e i giochi destinati ai bambini in modo non corretto o comunque da soggetti palesemente al di fuori della fascia d'età a cui sono destinati.

2. Le violazioni di cui sopra comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto dal presente articolo

### **CAPO IV: NORME A TUTELA DELLA PULIZIA E DELL'IGIENE PUBBLICA**

#### **Art. 27 : Divieto di urinare e defecare in luogo pubblico**

1. È fatto divieto a chiunque di urinare in aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio.

2. È fatto divieto a chiunque di defecare in aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio.

3. La violazione del comma 1 della presente disposizione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 100,00 .



4. La violazione del comma 2 della presente disposizione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 .

#### **Art. 28: Nettezza del suolo e dell'abitato**

1. Fermo restando quanto previsto dal Regolamento comunale per la gestione dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti su scala sovracomunale è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, sul quale il locale prospetta.
2. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

#### **Art. 29: Pulizia fossati**

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
2. La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

### **CAPO V: NORME A TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA**

#### **Art. 30 : Pubblica quiete e tranquillità delle persone**

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nel Regolamento comunale di inquinamento acustico, è fatto divieto a chiunque, di disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, anche singole, con il proprio comportamento o attraverso la propria attività o mestiere, in rapporto al giorno, ora, e luogo in cui il disturbo è commesso, secondo il normale apprezzamento.
2. Durante il trasporto, il carico e lo scarico o lo spostamento di oggetti o materiali per le strade pubbliche e private, nei cortili e nelle pertinenze, è fatto obbligo di attuare tutte le cautele per evitare frastuono e rumore.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore

#### **Art. 31 : Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali**

1. Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, soggetti a dondolo, videogames e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 24.00 e fino alle ore 07.00 del giorno successivo.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore.

### **CAPO VI: NORME A DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' E DELLE MANIFESTAZIONI**

#### **Art. 32 : Artisti di strada**

1. L'esercizio delle arti e dello spettacolo di strada è consentito in tutto il territorio comunale.
2. Lo svolgimento delle attività degli "artisti di strada" è soggetta a preventiva comunicazione

scritta al Comune se il gruppo degli artisti è composto da più di sei artisti.

3. L'esercizio dell'attività in questione dovrà avvenire in modo da non importunare passanti e residenti.
4. Non dovranno essere utilizzati animali per gli spettacoli in questione.
5. Non dovranno inoltre essere ostacolati gli ingressi alle abitazioni private né agli esercizi commerciali.
6. Non dovrà essere richiesto il pagamento di un biglietto né un preciso corrispettivo per l'esibizione; dovranno essere accettate solo libere offerte, è altresì consentito il passaggio "a cappello" alla fine dell'esibizione.
7. In nessun caso gli artisti potranno deturpare l'ambiente circostante.
8. In ogni caso, le attività in parola devono avvenire nel rispetto del presente Regolamento e delle norme del Codice della Strada al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale.
9. In concomitanza con manifestazioni, il Comune si riserva la facoltà di sospendere l'attività senza preavviso e senza che l'interessato possa avanzare pretese di risarcimento o di indennizzo a qualsiasi titolo.
10. La violazione di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'immediata cessazione dell'attività degli artisti.

#### **Art. 33: Corteo Funebre**

1. Il corteo funebre dovrà seguire l'itinerario concordato con il Servizio di Polizia Municipale.
2. La violazione della presente disposizione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo di rientrare nel percorso autorizzato per la via più breve.

### **TITOLO III : ANIMALI**

#### **CAPO I: ANIMALI DA AFFEZIONE**

##### **Art. 34 : Animali di affezione**

1. I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato, anche di persone singole o danni alle persone e alle cose.
2. Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.
3. Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

##### **Art. 35: Custodia e tutela degli animali**

1. Fermo restando l'obbligo di custodire con le debite cautele gli animali di cui si è proprietari o detentori disposto dall'art. 672 del Codice Penale è fatto divieto ai proprietari o possessori di animali di:
  - a. consentire che gli animali con deiezioni solide sporchino i marciapiedi o altri spazi pubblici. In caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere alla immediata pulizia del suolo con mezzi idonei, come previsto dalla vigente normativa regionale;
  - b. effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stitlicidio sugli spazi pubblici;
  - c. tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sugli spazi ed aree pubbliche;
  - d. lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla.
2. I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.
3. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani che passeggiano su aree e strade ad uso pubblico sono obbligate ad avere con sé i mezzi idonei alla rimozione delle deiezioni dei

propri animali.

4. La violazione di cui al comma 1. punto a. comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla legislazione regionale in materia.

5. La violazione di cui al comma 1. punti b. c. d. comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

6. La violazione di cui al comma 2. comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 75,00.

7. La violazione di cui al comma 3 comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 75,00

#### **Art.36 : Ingresso degli animali negli esercizi pubblici**

1. E' consentito l'ingresso degli animali nei locali di somministrazione di generi alimentari, salva la facoltà dell'esercente di non ammettere all'interno dei locali gli animali, purché sia esposto all'ingresso ed in maniera visibile il logo indicante il divieto. I proprietari che conducono il proprio cane in esercizi pubblici dovranno farlo sempre usando il guinzaglio e avendo cura che l'animale non sporchi e che non crei danni.

2. E' vietato l'ingresso e la detenzione degli animali nei locali preposti alla produzione, confezionamento, congelamento e deposito di generi alimentari.

3. La violazione di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

4. La violazione di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

#### **Art. 37 : Cani**

1. I proprietari di cani o i detentori a qualsiasi titolo sono tenuti a condurli con apposito guinzaglio e portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti.

2. Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria.

3. I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, confinanti con aree e spazi pubblici, strade, marciapiedi anche privati ma ad uso pubblico, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.

4. Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.

5. Le violazioni di cui ai commi precedenti e comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 75,00.

6. Le violazioni ai provvedimenti normativi nazionali, privi di sanzione, comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 75,00.

### **CAPO II: ANIMALI DA CONSUMO O DA REDDITO**

#### **Art. 38: Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato**

1. Nel centro abitato non è ammessa la detenzione di animali da reddito o da autoconsumo.

2. L'apicoltura non è consentita nel centro abitato.

3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

4. Sono fatti salvi tutti i provvedimenti in materia sanitaria e di igiene propri del Sindaco e del Responsabile del competente servizio.

#### **Art. 39 : Conduzione dei veicoli a trazione animale**

1. Fatte salve le norme statali e regionali in materia, i veicoli a trazione animale devono essere mantenuti sempre puliti.

2. I conducenti dei veicoli a trazione animale devono dotare la carrozza di apposito contenitore atto a raccogliere le deiezioni prodotte dal cavallo evitandone la dispersione su

suolo pubblico.

3. I conducenti dei veicoli a trazione animale, nell'uso della frusta non devono recare danno o molestia all'animale stesso a persone o cose.

4. E' vietato ai conducenti dei veicoli a trazione animale abbandonare le deiezioni solide degli animali su strade e aree aperte al pubblico. Le deiezioni suddette dovranno essere rimosse con mezzi a ciò idonei.

5. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

## **TITOLO IV : ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO E RELATIVE SANZIONI**

### **CAPO I: DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE**

#### **Art. 40 : Sanzioni amministrative**

1. Qualora la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento non costituisca reato saranno applicate, ai sensi delle disposizioni generali contenute nelle Sezioni I e II del capo I della L. 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni, le sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei singoli articoli.

2. La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di denaro tra un limite minimo e un limite massimo fissato dalla singola norma.

3. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata nel presente Regolamento, tra un limite minimo e un limite massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità del trasgressore e alle sue condizioni economiche.

#### **Art. 41: Ordinanza ingiunzione**

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità comunale competente a norma dell'art. 17 della L. 689/81 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

2. L'autorità competente sentiti gli interessati, ove questo ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme alle spese, all'autore della violazione o alle altre persone che ne sono obbligate; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo accertatore. Il pagamento è effettuato secondo le modalità previste in ordinanza entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione di tale provvedimento.

3. Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a norma dell'art. 22-bis della Legge 689 del 24.11.1981.

#### **Art. 42: Autorità competente a ricevere il rapporto**

1. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 e 18 della Legge 689/81 con l'art. 107 del D.lgs. 267/2000 l'autorità comunale competente di cui al precedente articolo è il Responsabile del Servizio Polizia Municipale del Comune, nel caso in cui l'organo accertatore sia lo stesso Responsabile, l'autorità competente è il Segretario Generale o comunque l'organo sovraordinato al Responsabile.

#### **Art. 43: Abrogazioni**

I precedenti regolamenti di polizia urbana e rurale e le ordinanze nelle materie disciplinate dal presente regolamento sono da ritenere abrogati.

**TITOLO V : GLOSSARIO DEI TERMINI USATI NELL'AMBITO DELLE DISPOSIZIONI  
REGOLAMENTARI**

**Aree pubbliche:** Sono tutte le aree e gli spazi che appartengono al Comune e che pertanto rientrano nel demanio comunale.

**Aree private ad uso pubblico:** sono intesi gli spazi e le aree ancorché di proprietà private ma gravate da uso pubblico e pertanto destinate alla circolazione dei pedoni dei veicoli e degli animali ovvero destinate all'uso da parte di un numero indeterminato di persone. Considerato infatti il parag. 2.4 della Direttiva 24/10/2000 del Ministro dei Lavori Pubblici, la locuzione "area ad uso pubblico", sulla quale si fonda anche lo stesso Codice della strada riguarda anche le strade private aperte all'uso pubblico, ancorché la relativa utilizzazione si realizzi "de facto" e non "de iure" .....omissis.

**Centro abitato:** come previsto dall'art. 3 del Codice della Strada viene definito come un insieme di edifici delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di 25 fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.

**Animali da reddito:** rientrano in questa categoria tutti gli animali allevati per finalità di lucro e quindi destinati alla vendita o al baratto.

**Animali da autoconsumo:** rientrano in questa categoria tutti gli animali destinati al consumo umano del detentore o di altri individui.

-----